

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

STATUTO

Delibera n. 22 del 26/6/2003.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Soiano del Lago è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
2. L'Ente si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
2. L'Ente orienta la propria attività e la conseguente programmazione delle azioni alla crescita individuale e morale dell'uomo all'interno della collettività, rafforzando la tutela del diritto alla vita fin dal suo concepimento.
3. Il Comune concorre a creare opportunità di incremento dei percorsi formativi e quindi del lavoro, in particolare per i giovani, con la collaborazione di Enti e Istituzioni pubbliche e private secondo il principio della parità scolastica.
4. L'Ente ribadisce il valore insostituibile della Pace Universale e si impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.
5. Nella propria azione amministrativa il Comune attua i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché quelli di economicità ed efficacia.
6. Esso organizza la propria attività in modo da favorire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
7. Il Comune assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.
8. L'Ente promuove inoltre un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, garantendo l'integrità e la corretta utilizzazione del patrimonio comunale e valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive di ciascuna frazione.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
3. Il Comune di Soiano del Lago promuove inoltre forme associative e aggregazioni con i comuni appartenenti all'area territoriale omogenea denominata "Valtenesi".

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Soiano del Lago comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le rettifiche e le variazioni dei confini comunali potranno essere predisposte nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.
3. Il territorio del Comune comprende il capoluogo di Soiano - presso il quale è posta la sede dell'Ente, dei suoi organi istituzionali e degli uffici - e la frazione di Chizzoline.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Un apposito spazio del Palazzo Civico è destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Soiano del Lago" e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica.
2. Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 422 dell'11.02.1977.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale soltanto nei casi in cui sussista un interesse pubblico.
4. Il Comune di Soiano del Lago ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con apposito decreto del Presidente della Repubblica n. 821, in data 26 gennaio 1987, ed iscritto nel registro Araldico.
5. Lo stemma: d'argento, al tino di rosso, addestrato e sinistrato dalle lettere maiuscole romane C e S, d'azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.

6. Il gonfalone riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 821 in data 26 gennaio 1987: drappo partito di rosso ed azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali fregiati d'argento.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo e del potere di controllo.
3. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente. Esso indirizza altresì l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.
4. Il Consiglio Comunale ha competenza sull'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.
5. L'esercizio di tali funzioni non può essere oggetto di delega.
6. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal relativo Regolamento - approvato a maggioranza assoluta - che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
7. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Art. 9 - Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 - Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco ;
- comunicazione da parte, del Sindaco dei componenti, della Giunta Comunale.

Art. 11 – Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre volte consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale proposito il Sindaco, accertate le ripetute assenze da parte di un Consigliere comunale, provvede a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 7.8.1990, n. 241. Al Consigliere è attribuita la facoltà di giustificare le assenze, fornendo al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, non inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio delibera in proposito, tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate da parte dal consigliere.

Art. 12 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'Ente.

Art. 13 - Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il regolamento prevede i termini entro i quali la Giunta ed il Sindaco sono tenuti a rispondere.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle Istituzioni da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori, con le limitazioni di cui al successivo art. 15.
4. Ciascun Consigliere ha inoltre il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, essendo vincolato al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri hanno altresì diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.
6. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine di venti giorni inserendo gli argomenti richiesti all'ordine del giorno, purché gli stessi siano di competenza consiliare.
7. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 14 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro 120 giorni dalla data di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, è tenuto a presentare le linee programmatiche e politico-amministrative relative agli obiettivi ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale il Consiglio può provvedere, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 novembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale documento viene sottoposto all'approvazione del consiglio comunale, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 15 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, formati da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more delle designazioni, i gruppi sono riconducibili ai consiglieri candidati alla carica di Sindaco oppure a coloro che hanno riportato il maggiore numero di voti di preferenza all'interno di ciascuna lista.
2. Ai gruppi consiliari sono fornite, compatibilmente con le strutture comunali, attrezzature di supporto e di assistenza tecnica ed amministrativa, onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni.

3. Per ogni gruppo viene altresì stanziato un importo destinato al finanziamento della spesa per il rilascio di copie di atti e di documenti, stabilito annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 16 – Capigruppo consiliari

1. I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio.

2. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse, in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, tutte le deliberazioni della Giunta comunale.

3. Il regolamento stesso può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni a carattere permanente o formate temporaneamente per scopi specifici, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il numero delle commissioni, le materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio comunale, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio stesso.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 18 – Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia attribuendone la presidenza ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Le modalità di funzionamento di tali commissioni, se istituite, sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, al quale compete anche la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno.

2. In caso di sua assenza o impedimento la convocazione è effettuata dal Vice-Sindaco e, in mancanza di questi, da un assessore appositamente delegato dal Sindaco.

3. Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal Regolamento.

Art. 20 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati - escluso il Sindaco – ad eccezione dei casi in cui la legge e il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 4 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
3. Nelle votazioni a scrutinio palese i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non vengono computati nel numero dei votanti.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle concorrono a determinare il numero dei votanti, mentre si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che dichiarano di non prendere parte alla votazione.
5. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 21 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato – unicamente in relazione alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte, con diritto di parola, anche i cittadini.

Art. 22 - Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale sono effettuate a scrutinio palese, salvo i casi stabiliti dal Regolamento.
2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, qualora venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.

Art. 23 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

Art. 24 – Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale viene sciolto con D.P.R. su proposta del Ministro dell'Interno:
 - a. Per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b. Per dimissioni, rimozione, decadenza del Sindaco;
 - c. Per cessazione dalla carica, per dimissioni, di più della metà dei consiglieri;
 - d. Quando non sia approvato, nei termini di legge, il bilancio;
2. In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e della nuova Giunta e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2, con il decreto di scioglimento, si provvede alla nomina di un commissario.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 25 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. L'attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Su delega del Sindaco, gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.
4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.
5. All'atto della nomina della Giunta, il Sindaco individua un Vice-Sindaco che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento e l'assessore appositamente delegato che assume la funzione in caso di assenza o impedimento di entrambi.
6. Viene definito Assessore anziano, colui che ha l'età più avanzata. L'Assessore anziano in caso di assenza o impedimento, sia del Sindaco che del Vice-Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art. 26 - Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli assessori, scelti normalmente fra i consiglieri, possono tuttavia essere anche persone esterne al Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità e di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione degli argomenti di loro competenza, ma non hanno diritto di voto.

Art. 27 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il terzo grado, di affiliazione o di coniugio.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore, può essere ulteriormente nominato in tale carica nel mandato successivo.

Art. 28 - Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.
3. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale la Giunta rimane in carica fino al momento della proclamazione degli eletti.

Art. 29 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, dei quali coordina e controlla l'attività.
2. La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza della Giunta è affidata al Vice-Sindaco. In caso di assenza di entrambi la presidenza viene assunta dall'Assessore appositamente delegato dal Sindaco.

Art. 30 – Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei dirigenti e dei funzionari.
3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali, attraverso i quali indica gli scopi e gli obiettivi perseguiti, nonché i mezzi

idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 31- Funzioni generali del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. È garante, di fronte al Consiglio ed alla comunità del rispetto dello Statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.

2. Il Sindaco presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull'attuazione di quanto da loro deliberato. Sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti; coordina l'attività dell'Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

4. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione e presta giuramento davanti al Consiglio Comunale, dopo la intervenuta convalida da parte del Consiglio stesso.

5. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.

Art. 32 - Competenze del Sindaco

1. Oltre alla rappresentanza generale dell'Ente, al Sindaco sono attribuiti i seguenti compiti:

- nomina e revoca gli Assessori;
- garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
- definisce l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, d'intesa con gli Assessori e sentito il Segretario del Comune e gli altri funzionari;
- su autorizzazione della Giunta sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove, davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
- sentita la Giunta, promuove iniziative per concludere accordi di programma con gli altri enti;
- esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
- può delegare funzioni proprie in modo permanente o temporaneo agli Assessori e ai consiglieri comunali;
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- convoca i comizi per i referendum;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge ;
- nomina il Segretario del comune scegliendolo nell'apposito albo, conferendogli, se del caso, le funzioni di Direttore Generale;

- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- conferisce gli incarichi di messo notificatore.

Art. 33 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare, a tal fine, il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Art. 34 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art. 35 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 36 – Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci fra uffici e servizi e fra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Ai funzionari responsabili spetta invece il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 37 - Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale dell'Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.

2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.

3. L'area è articolata in "Uffici o servizi", unità operative interne alla stessa, che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione.

4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 38 – Responsabili delle aree

1. I responsabili delle aree sono nominati dal Sindaco secondo i criteri fissati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale dipendente.

2. Essi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e alle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Nell'ambito delle materie di loro competenza, essi provvedono a gestire l'attività dell'Ente ed ad attuare gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 39 – Funzione dei responsabili delle aree

1. I responsabili delle aree o eventualmente i responsabili degli uffici e dei servizi, approvano i ruoli dei tributi dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, e stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti già deliberati.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- presiedono le commissioni di gara e di concorso;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- emanano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dal regolamento, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 40 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei responsabili delle aree e degli uffici e servizi, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi, con operatività vicariante e sussidiaria.

2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.

4. Cura ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di atti e provvedimenti dell'Ente.

5. Roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Per gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l'Amministrazione può anche conferire apposito incarico ad un Notaio.

6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna anche comportanti impegni di spesa.

7. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

Art. 41 - Personale a contratto

1. Per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.

Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell'Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art. 42 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale ;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni oppure a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni, nonché, in ogni altra forma consentita dalla legge;
2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune;
 3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 43 – Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 44 – Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.
2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.
3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 45 - Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
4. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
 - i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
 - la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 46 - Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere, con metodo democratico e senza scopo di lucro, al perseguimento delle attività citate.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità, e ne sostiene l'attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà, in attuazione dei principi stabiliti dalla L.11.08.91, n. 266.

3. Il Comune riconosce altresì l'associazione PRO LOCO quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche.

Art. 47 - Albo delle associazioni

1. Per le finalità di cui alla legge 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione rivolta alla collettività il Comune istituisce, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato.

2. L'iscrizione nell'Albo è subordinata alla presentazione, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, del proprio atto costitutivo e dello statuto.

3. Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato e alla PRO LOCO, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare adottato in applicazione della L. 241/90.

Art. 48 - Consulte

1. Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali le consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale stesso.

Art. 49 – Petizioni

1. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini residenti con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, di cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza del firmatario.

3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato, entro quarantacinque giorni dall'arrivo della stessa.

Art. 50 - Istanze

1. Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.

2. L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 51 - Proposte

1. I cittadini, possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, di cognome, nome e luogo di residenza.

3. Il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati è tenuto a iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.

Art. 52 - Referendum

1. E' ammesso referendum su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza Comunale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, ovvero del 30% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:
 - a) Statuto e i regolamenti Comunali;
 - b) Bilancio, tributi e tariffe ;
 - c) Nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del comune;
 - d) Dotazione organica del personale ;
 - e) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - f) Progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.
4. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e conciso, è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal Consiglio Comunale.
6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.
7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.
8. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali, ad eccezione dei referendum nazionali.

Art. 53 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla consultazione partecipa la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso contrario è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
2. In caso di esito negativo lo stesso quesito referendario non potrà essere riproposto prima che siano trascorsi 5 anni.
3. Se l'esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54- Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.
3. Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.

Art. 55 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi – sulla base delle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento che dovrà contemperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici - per ottenere il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
4. Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 56 – Azione popolare

1. Ciascun elettore può “far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune” e dunque, anche in sede civile e/o penale. In caso di soccombenza non si applica l'obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso se il Comune, costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 57 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 58 – Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e, sulla base dei principi di progressività stabiliti dalla costituzione applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 59 – Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal Regolamento comunale di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale.

3. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 60 – Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio, che deve indicare il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 61 – Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge secondo i criteri stabiliti dalla legge il revisore dei conti .

2. Il revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

5. Al revisore possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 63 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della deliberazione stessa, nonché, per ulteriori 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione sia divenuta esecutiva, per consentirne l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.

Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 64 – Modifiche allo Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità previste dall'art 6 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.

2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.